



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari

Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti

C.F. 00289880908

Tel. 0797979000 – FAX 079796323

Mail: protocollo@comune.benetutti.ss.it – protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- T.O.S.A.P. -

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale

n. 12 del 13/03/2015

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Classe del Comune
- Art. 3 – Concetto di occupazione
- Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 5 – Occupazioni soggette al pagamento della tassa
- Art. 6 – Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 7– Condizioni per le occupazioni
- Art. 8 – Occupazioni abusive

TITOLO II CONCESSIONI PERMANENTI

- Art. 9 – Concessione per l'occupazione permanente
- Art. 10 – Rinnovo delle concessioni permanenti
- Art. 11 – Revoca della concessione permanente
- Art. 12 – Decadenza della concessione permanente

TITOLO III CONCESSIONI TEMPORANEE

- Art. 13 – Autorizzazione all'occupazione temporanea
- Art. 14 – Occupazioni temporanee d'urgenza
- Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione

TITOLO IV MODALITA' DI RILASCIO E PRESCRIZIONI

- Art. 16 – Modalità di richiesta delle concessioni permanenti e temporanee
- Art. 17 - Termini per l'emissione ed il ritiro del provvedimento concessorio
- Art. 18 - Modalità di richiesta di concessione di passi carrabili
- Art. 19 – Prescrizione per le occupazioni
- Art. 20 – Doveri del concessionario
- Art. 21 – Occupazione spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 22 – Occupazione con ponteggi edili e per deposito di materiali da costruzione
- Art. 23 – Manomissione del suolo pubblico

TITOLO V

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- **Art. 24 – Oggetto e applicazione della Tassa**
- **Art. 25 – Soggetti attivi e passivi**
- **Art. 26 – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche**
- **Art. 27 – Criteri di applicazione della tassa**
- **Art. 28 – Tariffe per l' occupazione di suolo pubblico con passi carrabili**
- **Art. 29 – Distributori di carburante, tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica**
- **Art. 30 – Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico**
- **Art. 31 – Riduzioni della tassa per Occupazioni temporanee**
- **Art. 32 – Esenzioni**
- **Art. 33 – Versamenti**

TITOLO VI

NORME FINALI

- **Art. 34 – Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni**
- **Art. 35 – Funzionario responsabile**
- **Art. 36 – Norme finali**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.40 del decreto legislativo 15.11.93 n.507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28.12.1993 n.566, nonché ai sensi degli artt. 7 e 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.93 n.507, Capo II, e nel successivo Decreto Legislativo 28.12.1993 n.566 nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 – Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15.11.1993 n.507, questo Comune, agli effetti dell'art.43 del citato decreto legislativo, appartiene alla **classe V**.

Art. 3 – Concetto di occupazione

1. Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di autorizzazione scritta.

Art. 5 – Occupazioni soggette al pagamento della tassa

1. Si presumono per loro natura occupazioni soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, casotti, pedane amovibili, fioriere, tavolini e sedie, ombrelloni, gazebo e simili;
 - b) pensiline, vetrinette, infissi portanti pubblicità, annunci o simili che proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
 - c) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio

pubblico della distribuzione dell'acqua potabile se gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi e tralicci; occupazioni con cabine telefoniche;

- d) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari pubblici e privati;
- e) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- f) banchi, veicoli, stands pubblicitari;
- g) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati;
- h) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi, comprese le loro carovane;
- i) pali porta insegne, rastrelliere per biciclette o motocicli.

Art. 6 – Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considerano passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del pianostradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D.Lgs. 507/1993, previo rilascio di apposito cartello, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante l'accesso stesso. Il divieto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di un metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato.
4. Le concessioni di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 7– Condizioni per le occupazioni

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze ed in generale in qualunque luogo destinato al pubblico passaggio è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, fioriere, gazebo, ombrelloni, ed altre attrezzature di servizio senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad uso commerciale sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni relative alla circolazione stradale, il rispetto del verde, l'igiene, la tutela dei luoghi di interesse storico, artistico, monumentale.
3. Le occupazioni di qualsiasi natura devono effettuarsi in modo da non intralciare il traffico dei veicoli, da non creare pericolo per i pedoni, da lasciare libero l'ingresso delle case private, dei negozi, degli uffici, dei cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di 1,50 metri lineari o, in caso di larghezza inferiore, alla larghezza del marciapiede.
4. In caso di occupazioni di breve durata da parte di veicoli che trasportano

merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività commerciali, industriali, ecc., pur non essendo soggette a tassazione, si dovrà procedere allo sgombero immediato del suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

5. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al possesso del titolo Autorizzativo specifico per l'attività esercitata (Licenza di Polizia Amministrativa o commerciale, nonché delle Licenze o permessi, ove previsti).

Art. 8 – Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, fatte salve le sanzioni previste:
 - a) se l'occupazione può essere regolarizzata il Comune, a seguito di regolare richiesta, procederà ad emettere il provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b) se l'occupazione non può essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti e la messa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

TITOLO II CONCESSIONI PERMANENTI

Art. 9 – Concessione per l'occupazione permanente

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del competente ufficio comunale a seguito di richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata dell'occupazione.
2. Sarà cura degli uffici interessati, delimitare in maniera chiara ed inequivocabile, i confini della concessione.
3. Le concessioni vengono rilasciate previo nulla osta dell'Ufficio Polizia Municipale, che attesti il rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dell'Ufficio Tecnico.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prevista apposita autorizzazione. In tutti i casi vengono rilasciate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - c) con la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi per effetto della concessione.
 6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
 7. Le concessioni per occupazioni permanenti hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state rilasciate e, conseguentemente, scadono nella medesima data.
 8. Alla scadenza della concessione, qualora non sia stata presentata per la medesima area nuovarichiesta, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto di concessione.
 9. Il termine per la presentazione delle richieste di concessioni permanenti è fissato improrogabilmente nel 30 novembre di ogni anno.
 10. Nel caso in cui, nel termine di cui sopra (30 novembre) pervengano, per la medesima area, richieste che congiuntamente superino la superficie massima concedibile, si procederà alla distribuzione della superficie concedibile, riducendo della stessa percentuale tutte le richieste pervenute.
 11. Nel caso di cui al comma precedente, salvo diverso accordo tra le parti e l'Ufficio competente, l'Ufficio stesso assegnerà la superficie spettante a ciascun avente titolo, dando priorità all'ubicazione, nel rispetto dell'anzianità dell'attività esistente e della Concessione posseduta, nel rispetto dei Regolamenti Comunali vigenti,
 12. Le concessioni permanenti possono essere rilasciate solo ed esclusivamente alle attività che esercitano per tutto l'anno senza interruzione.
 13. Non sarà considerata interruzione dell'esercizio dell'Attività quella dovuta a periodi di ferie non superiori a gg 30 consecutivi o a lavori di ristrutturazione e/o ampliamento, regolarmente Comunicati e/o Autorizzati, per un periodo non superiore a gg 60.

Art. 10 – Rinnovo delle concessioni permanenti

1. Non è ammesso il rinnovo tacito, salvo in caso di concessioni di passi carrabili. Il titolare della concessione di occupazione permanente deve presentare nuova richiesta con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11 – Revoca della concessione permanente

1. L'autorizzazione può essere revocata per:
 - a. inadempienza da parte del soggetto agli obblighi assunti;
 - b. mancato pagamento della tassa nei termini previsti;
 - c. sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
 - d. occupazione eccedente lo spazio concesso, recidiva.
2. La revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico comporta la restituzione della quota tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area.

3. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'interessato.
4. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 12 – Decadenza della concessione permanente

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto d'occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, o nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nei termini utili;
 - f) mancato rispetto dei commi 12 e 13 dell'Art. 9 del presente Regolamento.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

TITOLO III CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 13 – Autorizzazione all'occupazione temporanea

1. Le occupazioni di carattere temporaneo sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza in bollo indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. Sarà cura degli uffici interessati, delimitare in maniera chiara ed inequivocabile, i confini della concessione.
3. L'occupazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
4. Qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, nei tre giorni precedenti la scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.

Art. 14 – Occupazioni temporanee d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione o autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali

qualunque indugio diventi pericoloso e sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.

2. In tal caso l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale ed all'ufficio Polizia Municipale, ed a presentare nei due giorni successivi la domanda per ottenere la concessione o l'autorizzazione, come previsto dal presente Regolamento, corredata della documentazione idonea a chiarire la situazione d'urgenza.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza della situazione d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo dell'interessato di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento concessorio o autorizzatorio.
5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/1997.

Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione temporanea

1. L'autorizzazione può essere revocata per:
 - a) inadempienza da parte del soggetto agli obblighi assunti;
 - b) mancato pagamento della tassa nei termini previsti;
 - c) sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
 - d) occupazione eccedente lo spazio concesso.
2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma precedente, il provvedimento di revoca comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO IV

MODALITA' DI RILASCIO E PRESCRIZIONI

Art. 16 – Modalità di richiesta delle concessioni permanenti e temporanee

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita richiesta al Comune.
2. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal tributo.
3. La richiesta va redatta in carta legale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo e contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente,

- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati, e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
4. La richiesta, indirizzata all'Ufficio competente, deve pervenire al Protocollo:
 - a) Almeno 15 gg prima dell'inizio dell'occupazione se "temporanea";
 - b) Entro il 30 novembre se "permanente";
 5. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica atta a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione.
 6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 7. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 8. Ove per la concessione temporanea della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 17 - Termini per l'emissione ed il ritiro del provvedimento concessorio

1. L'ufficio competente, una volta acquisiti i prescritti pareri, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione entro cinque giorni, dandone contestuale comunicazione al richiedente che dovrà provvedere al ritiro dello stesso nel termine di sette giorni.
2. L'eventuale occupazione avvenuta preliminarmente al ritiro del provvedimento concessorio, verrà ritenuta occupazione abusiva e punita con le sanzioni di legge.

Art. 18 - Modalità di richiesta di concessione di passi carrabili

1. Le concessioni di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. La richiesta di concessione va redatta in carta legale, mediante l'utilizzo del modello predisposto dall'ufficio competente. Per gli anni successivi a quello di prima occupazione, e sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo, non sussiste l'obbligo di richiesta. Qualora si verifichino variazioni, la richiesta di variazione deve essere presentata senza indugio, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Art. 19 – Prescrizione per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni dettate dal competente ufficio comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e devono essere segnalate e delimitate secondo le indicazioni dell'Ufficio competente.

Art. 20 – Doveri del concessionario

1. I titolari di autorizzazioni e concessioni devono sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) usufruire degli spazi assegnati con la dovuta cautela e diligenza;
 - d) evitare intralci o danni al transito di veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo diurni e notturni;
 - e) seguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio occupato;
 - f) mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata;
 - g) versare la somma dovuta alle scadenze e secondo le modalità stabilite;
 - h) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre contenute nell'atto di autorizzazione e di concessione;
 - i) per i pubblici esercizi: liberare, a fine giornata, l'area mediante accatastamento di sedie e tavolini.

Art. 21 – Occupazione spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione di fili telegrafici, telefonici, elettrici, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione all'occupazione.
2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

Art. 22 – Occupazione con ponteggi edili e per deposito di materiali da costruzione

1. Le occupazioni dovute a ponteggi edili e materiali da costruzione dovranno essere accuratamente delimitate, rese visibili con opportuna segnaletica diurna e notturna, realizzate in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Inoltre, il lato dei ponteggi rivolti verso il suolo pubblico deve essere debitamente isolato onde evitare cadute di materiali a danno del pubblico transito.
2. Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intero marciapiede o parte della sede stradale con eventuale sospensione o modifica della circolazione stradale, sarà necessaria l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco.
3. L'occupazione ha sempre carattere di provvisorietà e può essere revocata

dall'Amministrazione in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.

4. Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento.

Art. 23 – Manomissione del suolo pubblico

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione o l'autorizzazione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

TITOLO V

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE

Art. 24 – Oggetto e applicazione della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione.
4. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.
5. Si applicano le riduzioni previste dal presente regolamento.
6. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
7. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 26 del presente regolamento, in rapporto alla durata dell'occupazione

Art. 25 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 26 – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art.42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, il territorio comunale a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in unica categoria

Art. 27 – Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, sono calcolate in ragione del 10%, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.507/1993.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacoloviaggiante, le Superfici sono calcolate in ragione del 50% da 1 fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 28 – Tariffe per l' occupazione di suolo pubblico con passi carrabili

1. Per i passi carrabili il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Per le occupazioni permanenti con passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
2. Il versamento dovuto deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno solare di riferimento.
3. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 29 – Distributori di carburante, tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione alla categoria del territorio dove sono situati gli impianti.
2. La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1 000 litri o frazione di 1.000 litri. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di cui all'art.28 del presente regolamento.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi per la distribuzione automatica di

tabacchi, parafarmaci o simili e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione alla categoria del territorio dove sono situati gli apparecchi.

Art. 30 – Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del D.Lgs. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 31 – Riduzioni della tassa per Occupazione temporanea

1. Ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 507/1993, si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa ordinaria della tassa:
 - a) 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - b) 50% per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - c) 80% per le occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - d) 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
2. Vengono, inoltre, stabilite le seguenti riduzioni:
 - a) 50% per le occupazioni realizzate per l'attività edilizia;

Art. 32 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 507/1993:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica,
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 33 – Versamenti

Il versamento della tassa deve essere effettuato nei termini di seguito indicati:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti il versamento deve essere effettuato nei termini prescritti dall'ufficio competente, dopo l'istruttoria della pratica.

L'imposta dovuta può, in caso di specifica richiesta essere rateizzata nel seguente modo:

- a) 50% dell'importo dovuto preventivamente al rilascio della concessione;
- b) 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Il mancato versamento del saldo nel termine del 30 giugno comporterà la revoca della concessione.

B): OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) Quanto dovuto, così come quantificato dall'ufficio tributi, dovrà essere effettuato interamente, preliminarmente al rilascio della concessione.
- b) Nessuna rateizzazione può essere concessa.
- c) Solo in caso di occupazione temporanea per cantieri edili, il versamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla cessazione dell'occupazione, previa comunicazione di fine occupazione all'ufficio tributi.

**TITOLO VI
NORME
FINALI**

Art. 34 – Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

- 1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva e le sanzioni si osservano le norme contenute negli artt. 51 e 53 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 35 – Funzionario responsabile

- 1. Al Responsabile dell'ufficio tributi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

Art. 36 – Norme finali

- 1. All'entrata in vigore del presente Regolamento cessano tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con le presenti norme.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 12 del 13/03/2015